

STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
E BIODINAMICA

Art. 1

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica", in forma di acronimo "FIRAB".

La Fondazione ha sede in Roma, Via Pio Molajoni, 76.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.

La Fondazione può istituire delegazioni ed uffici in Italia e all'Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento delle reti di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione può eleggere sedi operative presso le strutture decentrate dei soci fondatori.

La Fondazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2.

SCOPO

La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione svolge in particolare le attività di cui alle lettere e), f), h), s) e w) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017.

La Fondazione promuove, sostiene, effettua e divulga la ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura biologica e biodinamica, in tutte le sue fasi dalla produzione al consumo. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente e/o collaborando, sotto qualsiasi forma, con Enti e Istituzioni sia pubbliche che private.

La Fondazione supporta l'attività di ricerca, di studio, di formazione, di divulgazione e di promozione nel campo su indicato, concedendo anche sovvenzioni premi e borse di studio, promuovendo la progettazione e la raccolta fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti:

- promuove intese con Istituti o Enti di ricerca scientifica sia italiani che stranieri;
- mantiene contatti con Enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.
- effettua attività di ricerca e progettazione a favore

di enti pubblici e privati e consulenze sui temi che rappresentano lo scopo sociale della Fondazione.

Si impegna a realizzare qualsivoglia progetto che corrisponda agli indirizzi indicati e alle necessità del settore biologico e biodinamico svolgendo interventi e realizzando servizi nel campo dell'agroecologia, della salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, dell'agricoltura sociale, della formazione, della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, quando collegati agli obiettivi primari della Fondazione.

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione,

manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;

i) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;

l) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, con le attività di cui all'articolo 2 del presente statuto idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. E non potrà svolgere attività diverse da quelle connesse o strumentali.

Art. 3.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è rappresentato dal capitale conferito dagli enti fondatori al momento della fondazione ammontante ad Euro 100.000 (centomila virgola zero zero).

Il Patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con:

a) erogazioni liberali fatte da Enti Pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione;

b) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

c) eredità, lasciti, donazioni;

d) beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al Patrimonio;

e) le somme prelevate dai redditi del Patrimonio che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il Patrimonio.

Art. 4.

RISORSE

La Fondazione svolge la propria attività:

a) con proventi del Patrimonio di cui all'Art. 3;

b) con somme pervenute alla Fondazione da Enti Pubblici e privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del Patrimonio;

c) con utili di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione;

d) con somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del Patrimonio le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso

dall'incremento del Patrimonio;

e) concorrendo a bandi pubblici pertinenti alle finalità ed attività della Fondazione stessa;

f) svolgendo attività di ricerca e progettazione pertinenti all'attività della Fondazione a favore di enti pubblici e privati;

g) fornendo consulenze sui temi che rappresentano lo scopo sociale della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori promotori: AIAB

Fondatori: Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, Legambiente.

Membri ammessi a partecipare alla Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione in virtù della loro natura e del loro profilo e del loro apporto patrimoniale.

Benemeriti sostenitori: saranno nominati "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stesso determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità.

Art. 6

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- 1) Presidente
- 2) Vice Presidente
- 3) Consiglio di Amministrazione
- 4) Segretario Generale
- 5) Comitato Scientifico
- 6) Organo di Controllo

Le cariche sociali possono essere retribuite: i compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto.

- Il Presidente in carica dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB) o soggetto da questi nominato
- 3 membri nominati su designazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB)
- 1 membro indicato da Legambiente
- 1 membro indicato dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica
- 1 membro designato dall'Assemblea dei Benemeriti Sostenitori
- 1 membro designato da ciascun nuovo membro che aderirà alla Fondazione

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno la carica di Consiglieri.

I Consiglieri della Fondazione eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Nella votazione, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni. Ogni qualvolta venisse meno, per diversi motivi, un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Ente che lo ha indicato provvederà alla sua sostituzione. I nuovi membri nominati decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinto anno.

Art. 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- Definisce le linee strategiche della Fondazione;
- Si occupa del reperimento dei fondi;
- Delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti; delibera gli incrementi patrimoniali; nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario Generale;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- definisce l'assetto organizzativo della Fondazione;
- delibera i compensi da attribuire agli organi sociali;
- delibera in merito ai compiti e alle funzioni da delegare ai Consiglieri;
- svolge la supervisione sulle attività delegate ai Consiglieri;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal presente statuto;
- delibera le modifiche statutarie per l'approvazione nei modi di legge da sottoporre all'autorità competente con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
- esamina le proposte di intervento;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto

economico-finanziario della Fondazione;

- delibera sulle modalità di erogazione delle borse di studio per i ricercatori e gli studiosi in agricoltura biologica;

- delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;

- delibera l'ammissione di nuovi membri che sottoscrivano i valori e lo scopo della Fondazione e che concorrano al suo patrimonio.

Art. 9

Convocazione Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ci siano argomenti su cui deliberare.

La convocazione avviene:

- con almeno otto giorni prima della riunione, tramite i mezzi consentiti dalla legge (lettera raccomandata, fax, e-mail) contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;

- nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione, e comunque con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni Consigliere può delegare un altro Consigliere a rappresentarlo in forma scritta e per un'unica determinata riunione.

Art. 10

Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente nei casi di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica dell'operato.

Il presidente ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura, coadiuvato dal Segretario Generale, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- controlla l'andamento amministrativo e burocratico della Fondazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto;
- sceglie i collaboratori esterni e ne determina il trattamento giuridico ed economico di concerto con il Segretario;
- esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si avvale della collaborazione dei Consiglieri, anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice Presidente.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

Art. 12

Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente nell'attuazione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione e svolge attività di coordinamento tra gli organi sociali e le unità attuative dei progetti.

In particolare, il Segretario Generale:

- sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la corretta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, ai programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
- predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il rendiconto economico-finanziario entro il mese di aprile. Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione culturale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate nonché da una relazione finanziaria;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente dalla stessa;
- predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Consiglio di Amministrazione e dà loro esecuzione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti e dei collaboratori esterni chiamati a partecipare alle attività della Fondazione;
- coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;
- sceglie i collaboratori esterni e ne determina il trattamento giuridico ed economico di concerto con il Presidente;

Il Segretario Generale compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione. Può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

La durata della carica è a tempo indeterminato.

Art.13

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato Scientifico composto di tre membri con compiti di consulenza e indirizzo.

In particolare opera relativamente alla sostenibilità e alla coerenza con i principi tecnici, scientifici ed etici della Fondazione, dei progetti di ricerca a cui la Fondazione partecipa o propone.

Il Comitato Scientifico:

- si esprime in merito alle attività dei progetti promossi o a cui la Fondazione aderisce;

- propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche di ricerca. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio con un ruolo meramente consultivo;
- risponde ai quesiti del CdA in merito all'attività scientifica della Fondazione.

Il Comitato Scientifico indica al suo interno un coordinatore con compiti organizzativi e istruttori degli argomenti da trattare.

Il Comitato Scientifico è convocato dal presidente ed è presieduto dal medesimo o, in sua assenza, dal coordinatore del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati e il Segretario Generale.

I membri del Comitato durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati per non più di 2 mandati. In caso di dimissioni, incapacità o morte o di cessazione per qualsiasi altra causa dei componenti del Comitato suddetto, il Consiglio di Amministrazione elegge i sostituti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine dei cinque anni.

Art. 14

Organo di Controllo

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento è affidata ad un Organo di Controllo anche monocratico che opera ed è composto ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell'Organo di Controllo è scelto dal Consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15

Rendiconto finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio o il rendiconto finanziario e cura gli adempimenti connessi ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Art. 16

Scioglimento

Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio diventa insufficiente ed in genere quando si ricorrono le cause di estinzione previste dall'Art. 27 del C.C. o quello di scioglimento previste dall'Art. 28 primo comma del C.C. la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'Art. 28, secondo comma del C.C.

In caso di scioglimento il Patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede alla nomina di uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 17

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 117/2017, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i membri degli organi della fondazione possono accedere a tali libri in qualunque momento.

ART. 18

Norme Transitorie - Denominazione

A far data dall'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e ss. del DLGS n. 117/2017, l'articolo 1) dello Statuto si intende sostituito sin d'ora con il seguente:

«Art. 1

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica - Ente

del Terzo Settore", in forma di acronimo "FIRAB - ETS".

La Fondazione ha sede in Roma, Via Pio Molajoni, 76.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.

La Fondazione può istituire delegazioni ed uffici in Italia e all'Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento delle reti di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione può eleggere sedi operative presso le strutture decentrate dei soci fondatori.

La Fondazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.»

L'efficacia dell'Art 16 secondo Comma è risolutivamente subordinata all'entrata in funzione dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017; da quel momento il Comma predetto sarà sostituito dal seguente:"In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs 117/2017."